

Prot. n. 30/2010

Al Presidente dell'Ente Parco di Veio
Avv. Fernando Petrivelli

Al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio

Al Direttore dell'Ente Parco di Veio
Arch. Salvatore Codispoti

p.c. Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio
On. Renata Polverini

All'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile
On. Marco Mattei

Al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Tivoli

Via Arnaldi n. 19 – 00019 Tivoli (RM)

Oggetto – Mancato annullamento per gravi vizi di legittimità della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio e degli atti connessi.

Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha adottato un Piano di Assetto, che nei successivi 20 giorni è stato poi "adeguato" ed integrato sia nelle Norme Tecniche di Attuazione che negli elaborati grafici da parte soltanto del Direttore arch. Salvatore Codispoti, senza alcuna ratifica del Consiglio Direttivo.

Con la suddetta delibera è stato infatti dato (testuale) <<mandato al Direttore- Coordinatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>.

Va detto al riguardo che in un comunicato riportato da diverse Agenzie di Stampa (Il Velino"; "Omniroma" e "Dire" del 16 febbraio 2010) il Presidente dell'Ente Parco di Veio ha fatto sapere che <<la deliberazione di adozione è stata preceduta da alcune votazioni preliminari, richieste con forza dal vicepresidente, necessarie a introdurre nella proposta di Piano, portata all'esame del Consiglio per l'adozione, alcune variazioni grafiche sulla tavola della zonizzazione. A seguito di tali decisioni preliminari, con la delibera di adozione, si è dato mandato al direttore di apportare tecnicamente alla Tavola della zonizzazione le correzioni grafiche conseguenti alle suddette decisioni preliminari senza alcuna modifica della Normativa tecnica. Siffatto adempimento, come ciascuno può comprendere, comporta



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

un'operazione esclusivamente tecnica di traduzione grafica, di competenza del gruppo di lavoro, sottratta ad ogni possibile libera discrezionalità>>.

Per un opportuno confronto, si fa presente che dalle premesse della delibera di adozione si evince in effetti che il 9.12.2009 sono state effettuate 2 distinte votazioni preliminari riguardo a:

- <<inserimento di aree agricole non di pregio in zona D>>;
- <<inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5>>.

Si desume altresì che con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e l'elaborato A3 (relativo alle "Norme tecniche attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che proprio con tale delibera è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>, ma senza precisare altro: quand'anche nel verbale non reso pubblico della seduta fossero stati individuati il "come" ed il "dove" di tali adeguamenti, in delibera non sono stati ad ogni modo dettati dei "criteri" che sottraessero al Direttore ogni possibile discrezionalità, come invece affermato dal Presidente dell'Ente Parco di Veio.

Nei successivi 20 giorni l'arch. Salvatore Codispoti, che il 9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla ... deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano secondo dei criteri ad oggi sconosciuti ed ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione introducendovi il comma 8.5 dell'art. 28, riguardante la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove è possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali nell'ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5 (come previsto nella deliberazione n. 32/09), il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto 1) delle sottozone D3, con un chiaro doppiopione e con una evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

Ha inoltre provveduto a modificare tutti gli elaborati grafici adottati il 9.12.2009 trasformando in sottozone D/5 un certo numero di sottozone D/3, in base a "scelte" fatte secondo criteri che restano non dichiarati e risultano comunque non dettati dal Consiglio Direttivo nella delibera di adozione.

Sotto l'aspetto giuridico va peraltro messo in grande evidenza che le Norme e gli elaborati grafici sono stati successivamente modificati dal Direttore Arch. Salvatore Codispoti, senza un contestuale atto di annullamento da parte del Consiglio Direttivo di

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

quelli corrispondenti fatti oggetto di modifica, per introdurre le nuove sottozone D5 (come quanto meno le Norme Tecniche di Attuazione e le Tavole di zonizzazione): ne deriva che da un punto di vista giuridico in questo momento sarebbero pienamente vigenti anche le Norme e gli elaborati grafici così come adottati il 9.12.2009, in quanto a tutt'oggi non annullati da nessun atto successivo.

Indipendentemente dal suddetto procedimento, il Piano di Assetto presenta molteplici vizi di legittimità, tra cui in particolare:

- la cosciente e deliberata violazione dei minimi livelli di tutela imposti dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) n. 15/7 e n. 4 e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- la violazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) specie nella mancata redazione del Rapporto Ambientale contestualmente alla redazione del Piano di Assetto.

Riguardo alla violazione soprattutto delle prescrizioni di inedificabilità imposte da PTP e PTPR, risulta dalla stessa delibera di adozione che è stata riconosciuta ed approvata a maggioranza semplice di 3 voti (su un totale di 7 prescritto per legge) la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>> che in base al dispositivo della medesima delibera sono poi da <<trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo>>.

Non risulta invece che la *separata nota* sia stata a tutt'oggi approvata dal Consiglio Direttivo e trasmessa all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio: risulta invece che il Direttore dell'Ente Parco di Veio, che nelle premesse della delibera di adozione del 9.12.2009 aveva espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa, ha poi a più riprese dichiarato ai *mass media* (fra cui "Il Messaggero del 17.2.2010) che <<non esiste nessun vizio formale come ho avuto più volte occasione di ribadire e tutto è stato fatto nel pieno rispetto dei Piani paesistici, compreso ciò che riguarda i nuclei abusivi>>.

Allo stesso riguardo va per di più rilevata l'estrema contraddittorietà del comma 10 dell'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione, che è relativo alla "Configurazione e disciplina generale" e che testualmente dispone che <<per quanto non disciplinato, si rinvia alle norme del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali. Nel caso in cui la normativa di detti strumenti non fosse coerente, si applica la norma più restrittiva>>: oltre a non considerare che esistono tanto i PTP n. 4 e n. 15/7 quanto il PTPR, la norma parla in modo paradossale di "non coerenza" di detti strumenti, quasi a significare che ad essere sovraordinate siano le destinazioni scelte del Piano di Assetto sui PTP/PTPR e non l'esatto contrario, per cui la norma più restrittiva da applicare non sarebbe quella imposta dai PTP e/o dal PTPR ma quella del Piano di Assetto.



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Si coglie l'occasione per rilevare come secondo il 4° comma dell'art. 18 delle Norme <<il piano dispone l'attuazione degli interventi così come individuati nelle schede progetto ad esso allegate, anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zone C e D>>: in modo del tutto incoerente le Norme abdicano alla loro valenza prescrittiva e si esautorano di fatto, perché delegano a delle semplici schede progetto di carattere prevalentemente descrittivo il "potere" di derogare non solo a sottozona del tipo D/3 e D/5 (magari già in difformità da PTP e/o PTPR), ma anche alle zone "C" dove ai sensi del punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie e restauri e risanamenti conservativi.

Con nota prot. n. 1 del 1.2.2010 questa associazione ha chiesto all'Ente Parco di Veio (e per conoscenza alla Regione Lazio) l'annullamento della delibera di adozione e degli atti connessi nell'esercizio del potere di autotutela per i molti e gravi vizi di legittimità rilevati sul Piano di Assetto, che è stato peraltro indebitamente pubblicato sul sito dell'Ente prima della sua pubblicazione ufficiale.

In allegato alla suddetta nota di VAS sono state individuate e quantificate in particolare le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozona D3 e D5 e che è stato espressamente chiesto di voler accertare preventivamente come violazioni di legge: si mette in evidenza che le suddette analisi, unitamente alla richiesta di annullamento, sono state trasmesse per posta elettronica dal sottoscritto anche agli architetti Massimo Bruschi (dell'Agenzia Regionale Parchi del Lazio) e Roberto Pallottini, in quanto entrambi componenti del Gruppo di Lavoro che hanno contribuito alla redazione del Piano di Assetto del Parco di Veio e che il sottoscritto ha personalmente conosciuto in occasione della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio tenutasi alla fine dello scorso mese di gennaio all'Auditorium di Roma.

Alla suddetta istanza non è stato dato a tutt'oggi alcun riscontro scritto, benché espressamente richiesto ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

La legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come per l'appunto la scrivente, cui può derivare - come effettivamente deriva - un pregiudizio evidente e concreto dal mancato provvedimento di autotutela che aveva espressamente richiesto.

La legge permette di rappresentare i propri interessi, nonché fornire informazioni utili per l'istruttoria finale, come sancito dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n 4480 del 26 giugno 2004 secondo cui <<la partecipazione procedimentale è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, predicati dall'art 97 della Costituzione e quindi in ultima analisi, alla corretta e giusta formazione della volontà di

4

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005

C/c postale n. 87728002

C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

provvedere della pubblica amministrazione>>: a questo stesso riguardo anche ai sensi dell'art. 10 dello stesso Statuto dell'Ente Parco di Veio <<il Consiglio direttivo ... verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, improntandole ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'articolo 97 Cost.>>.

In particolare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti così tutelati dalle norme indicate sulla partecipazione sono tra gli altri i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali (come l'associazione scrivente) subiscono – come nel caso di specie - un pregiudizio concreto ed attuale tanto dall'adozione del provvedimento di adozione del Piano di Assetto quanto dalla mancata adozione del provvedimento di autotutela, che comporta una lesione dell'interesse proprio delle associazioni di tutela ambientale del rispetto peculiare della vigente normativa a tutela dell'ambiente.

L'articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive che gli Enti portatori di interessi diffusi, anche in qualità di controinteressati, possono anche per il caso di cui all'oggetto <<presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>> e qualora tali istanze siano disattese la pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del provvedimento: la presente vale quindi come “memoria” con cui VAS intende partecipare al procedimento di cui all'oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990.

All'atto dell'insediamento del Consiglio Direttivo, avvenuto il 24 aprile 2007, il neo Presidente dell'Ente Parco di Veio ha dichiarato che il Piano di Assetto <<dovrà essere condiviso con tutta la comunità e dovrà essere frutto di un confronto con tutti i nove sindaci>>: come si dirà più avanti, la Comunità del Parco di Veio ha espresso un parere negativo sul Piano di Assetto, motivato anche dalla mancata partecipazione al procedimento.

Con nota del 18.6.2007 il sottoscritto ha avviato una istanza finalizzata al “riconoscimento dovuto dell'operato svolto dall'arch. Rodolfo Bosi per l'Ente Parco di Veio”, lamentando fra l'altro la mancata pubblicazione sul sito dell'Ente della sua tesi di laurea sul Piano di Assetto del Parco di Veio: con riferimento specifico al Piano di Assetto ha ricostruito le tappe fin lì percorse, facendo alla fine presente che <<il quadro complessivo sopra descritto non appare di certo molto chiaro, soprattutto se – per ripartire - si deve comunque tener conto della registrazione passiva e “notarile” degli svariati “indirizzi” imposti fin qui non solo dalle singole amministrazioni (Regione, Comune e XX° Municipio, se non anche la Provincia), ma anche dai privati cittadini, comitati, consorzi e associazioni (venatorie, ambientaliste ecc.)>>.

Ha rilevato come <<la strada per uscire dai problemi che si sono accavallati in modo caotico e contrastante, per rimettere ordine e per trovare una soluzione accettabile, è stata a suo tempo indicata dallo stesso bando di gara, che prescrive nello specifico “attività di

5

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

confronto e di dialogo con i rappresentanti delle istituzioni politiche, sociali, economiche e culturali presenti nel territorio al fine di definire gli strumenti di pianificazione con la più ampia partecipazione delle comunità locali e con la più efficace integrazione delle loro esigenze e bisogni con i principi di tutela previsti per le aree regionali protette”>>.

Con la stessa nota il sottoscritto ha fatto presente che <<per il caso specifico si tratta quindi di far convergere in un unico “tavolo” di discussione tutte le diverse iniziative che sono state messe in atto, al fine di concordare scelte definitive per il piano di Assetto che siano il più largamente condivise: una possibile strada per la costituzione di un unico tavolo di confronto e di dibattito può essere la convocazione di una serie di Conferenze di Servizio fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio.

Per la finalità suddetta é necessario effettuare la 1° convocazione solo dopo che il neo Consiglio Direttivo, ..., avrà quanto meno approvato una proposta di base del Piano di Assetto, da sottoporre al “tavolo” unico, anche per l’acquisizione del preventivo ed obbligatorio “parere” della Comunità del Parco ai sensi della lett. b) del 3° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/97>>.

Il sottoscritto ha messo in evidenza che <<la proposta di base non può di certo essere quella consegnata dalla S.r.l. “Cles”, ma tutt’al più quella che scaturirà dalle operazioni di “revisione” ed “aggiornamento” che potranno ormai essere operate anche d’ufficio, senza ulteriore sperpero di denaro pubblico, ma che sono state in buona parte già effettuate dal sottoscritto, tenendo conto di tutte le istanze sia pubbliche che private pervenute all’Ente Parco di Veio quanto meno fino alla metà del 2003>>.

Si fa presente al riguardo che la *revisione* e l’*aggiornamento* della proposta della S.r.l. “Cles” sono stati poi effettivamente decisi ad aprile del 2008 dal Consiglio Direttivo, che ha deliberato di istituire un Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano di Assetto sotto la responsabilità ed il coordinamento del direttore Arch. Salvatore Codispoti, che nell’ambito dei fondi assegnati per la redazione del Piano di Assetto prevedeva che fosse composto anche da consulenti esterni.

Sono stati così indebitamente impegnati i 75.000,00 € che erano destinati alla 4° ed ultima tranche da corrispondere alla “Cles” S.r.l. se avesse rispettato fino in fondo il mandato che le era stato assegnato con un contratto di cui però a gennaio del 2005 è stata decisa la risoluzione sulla base di un accordo raggiunto con la controparte: si mette in risalto che, oltre ai suddetti 75.000,00 € (chedovranno prima o poi essere di nuovo stanziati nella fase temporale relativa alla approvazione definitiva del Piano di Assetto), risultano essere stati impegnati altri fondi.

Per far capire bene il tipo di “revisione” e di “aggiornamento” a cui è stata sottoposta la “proposta” redatta e consegnata dalla S.r.l. “Cles” nel 2003, si mette in evidenza che per tutti i 5 “Parchi Territoriali” era stato previsto un indice di fabbricabilità

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

territoriale di 10 mc ad ettaro (5° comma dell'art. 20 delle Norme), localizzabile solo nelle zone D.

In tutte e 5 le schede progetto relative ai "Parchi territoriali", allegate alle "Norme Tecniche Attuative" del Piano di Assetto adottato il 9.12.2009, le "prescrizioni" stabiliscono che <<complessivamente, è consentita l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici esistenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D di Piano di Assetto>>: come si può ben vedere, il tipo di "revisione" e di "aggiornamento" in tal caso è consistito in un raddoppio delle cubature, estese per di più anche in zona C, senza darne peraltro nessuna spiegazione.

Per una opportuna valutazione si mette in grande evidenza che il "Parco Territoriale di Veio e dell'Inviolatella" ricomprende al suo interno l'intero comprensorio a nord dell'antica città di Veio che il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela integrale di inedificabilità assoluta, dove invece il Piano di Assetto consente di costruire tanto nelle sottozone C1 quanto nelle sottozone D3.

Alla istanza del sottoscritto ha dato seguito soltanto il Direttore Vicario dell'Area Conservazione Natura della Regione Lazio, Arch. Giovanna Bargagna, che con nota prot. n. 185681 del 22.10.2007 ha riferito che il sottoscritto aveva anche chiesto <<al Parco di essere sentito in qualità di esperto al fine di fornire il proprio apporto professionale finalizzato ad un'eventuale revisione della redazione definitiva del piano d'assetto>> e che in ordine a questa <<terza questione si fa presente che, ..., sussiste il diritto di ogni cittadino e segnatamente dei portatori di interessi diffusi delle associazioni ambientaliste, come la VAS, per conto della quale l'Arch. Bosi agisce in qualità di responsabile, di partecipare alla formazione del provvedimento amministrativo, si ritiene assolto l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso con la comunicazione all'interessato a presentare memorie e documenti che saranno debitamente valutati e di cui verrà data contezza nel provvedimento finale, con pieno rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della citata legge 241>>

Il suddetto "obbligo" non è stato rispettato dall'Ente Parco di Veio, che non ha fin qui mai comunicato al sottoscritto l'invito <<a presentare memorie e documenti che saranno debitamente valutati e di cui verrà data contezza nel provvedimento finale>>, ma che ha a suo tempo ricevuto una abbondante serie di richieste tanto da parte di privati cittadini e soggetti giuridici vari quanto da parte di diverse pubbliche amministrazioni: si mette in risalto che le richieste sono continuate a pervenire, spesso a livello informale, praticamente fino alla adozione del Piano del Piano di Assetto che per recepire molte di queste è andato deliberatamente in difformità dalle prescrizioni sovraordinate dei PTP e del PTPR, oltre che della VAS, la quale avrebbe dovuto valutare per l'appunto l'impatto ambientale delle cubature illecitamente concesse.

7

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

Per un opportuno confronto, si mette in altrettanto risalto che l'Ente Parco di Veio non ha tenuto in nessun conto i contributi che il sottoscritto ha portato ugualmente a nome di VAS, fra cui in particolare la nota prot. n. 6 del 5 febbraio 2009 relativa alle "Scelte finali del Piano di Assetto di Veio riguardo alla compensazioni edificatorie attuate nel territorio del Comune di Roma (Municipio di Roma XX)", con cui aveva proposto fra l'altro <<di attestare la perimetrazione definitiva del Parco di Veio sugli stessi confini dell'area in cessione gratuita che prospettano sulla scuola "Parco di Veio" e sul contiguo Consorzio "Volusia">>.

Il Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, in modo del tutto contraddittorio ha tenuto conto della compensazione urbanistica di "Borghetto S. Carlo", peraltro non ancora perfezionata con la cessione gratuita delle aree al Comune di Roma, attestando la perimetrazione definitiva sulla via Cassia, mentre invece ha confermato per "Volusia" la perimetrazione provvisoria come perimetrazione definitiva, benché fosse avvenuta la completa cessione delle aree al Comune.

Grazie anche a questa esclusione, del tutto immotivata ed incoerente, a circa 2 mesi di distanza dalla adozione del Piano di Assetto, il Comune di Roma ha rilasciato il permesso di costruire n. 78 del 18 febbraio 2010 per la realizzazione di un edificio residenziale in via Casalattico n. 40 su un'area di mq. 5.180 che è esterna alla perimetrazione definitiva scelta, ma che per 2/3 circa il P.T.P. n. 15/7 destina a zona di tutela orientata con divieto di edificabilità: il caso è stato denunciato da VAS con note prot. n. 8 del 2 marzo 2010 e n. 24 del 25 maggio 2010.

Un anno prima della adozione del Piano di Assetto, secondo l'inserito di informazione pubblicato sul numero di ottobre 2008 del mensile "Nero su Bianco", pubblicato anche sul sito dell'Ente Parco di Veio, avrebbero dovuto essere <<resi noti a breve i tempi e le modalità di audizione dei soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi, oltre ai principali "stakeholders">>: anche nel successivo numero di novembre-dicembre 2008 del mensile "Nero su Bianco", pubblicato anch'esso sul sito dell'Ente Parco di Veio, c'è una dichiarazione del Direttore Arch. Salvatore Codispoti secondo cui <<a breve è previsto un incontro con i portatori d'interesse (Stake holder)>>.

Non essendoci poi mai stata nessuna audizione con nessun *Stake holder*, con nota VAS prot. n. 13 del 14 maggio 2009, indirizzata a Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore dell'Ente Parco di Veio (oltre che all'allora Assessore all'Ambiente On. Filiberto Zaratti ed al Direttore Vicario della Regione Lazio arch. Giovanna Bargagna), il sottoscritto ha dato seguito alla sua istanza del 18.6.2007 ed ha chiesto provocatoriamente di sapere <<se il sig. Rodolfo Bosi (che non sembra aver diritto di far parte dei "portatori di interesse" né come "cittadino" né come ex membro del Consiglio Direttivo) verrà ufficialmente convocato per partecipare all'incontro con gli "stake-olders" in qualità almeno di Coordinatore nazionale di



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

VAS per Parchi e Territorio oltre che come Responsabile del Circolo Territoriale di Roma, in nome del quale trasmette la presente nota>>.

Anche a tale istanza non è stata data nessuna risposta.

Dopo che nel numero di novembre 2009 del mensile "Il Periodico" è stata data in prima pagina la notizia secondo cui <<l'adozione del Piano d'Assetto è davvero ad un passo>>, alle ore 19,26 del 25 novembre 2009 con un messaggio di posta elettronica trasmesso al Presidente, al Direttore ed all'intero Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ho rinnovato la richiesta di avere una audizione assieme alle altre associazioni ambientaliste, prima della adozione del Piano di Assetto.

Non è stato dato nessun riscontro scritto nemmeno alla associazione Italia Nostra che in pari data aveva chiesto anch'essa una audizione prima della adozione del Piano di Assetto.

Dopo che si è diffusa la notizia della adozione del Piano di Assetto, con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 12,49 del 18.12.2009 per conoscenza anche a tutte le associazioni ambientaliste che avevano espresso a suo tempo delle designazioni per il Parco di Veio, il sottoscritto ha chiesto al Presidente Avv. Fernando Petrivelli, al Vicepresidente Arch. Enrico Pane ed al Direttore Arch. Salvatore Codispoti una serie di chiarimenti riguardo alla adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio.

A questa istanza non hanno mai dato seguito né il Presidente né il Direttore dell'Ente Parco di Veio.

Con un messaggio di posta elettronica delle ore 20,13 del 22 gennaio 2010, indirizzato per conoscenza anche Presidente Petrivelli ed al Direttore Codispoti, il Vicepresidente Arch. Enrico Pane ha invece ritenuto di rispondere al sottoscritto, facendo presente che <<successivamente al 13/1 il Piano di Assetto è stato pubblicato sul sito dell'Ente, e che di conseguenza la maggior parte dei suoi quesiti trovano risposta nella disamina degli elaborati>>.

Ha poi rilevato che <<riguardo alla procedura seguita (adozione, parere comunità, VAS), a parte la mia personale opinione, che tuttavia si è espressa all'adozione con voto contrario motivato a verbale, competenti a rispondere sono Presidente e Direttore, per i rispettivi ruoli>>.

Si mette in risalto che a tutt'oggi né il Presidente né il Direttore hanno ritenuto di rispondere per i rispettivi ruoli.

Con il fine dichiarato <<di evitare polemiche o fraintendimenti nei riguardi di Presidente, Direttore e colleghi Consiglieri>>, il Vicepresidente ha motivato la stringatezza della sua risposta proprio con la <<volontà evitare di produrre nuovi documenti o ritornare con parole diverse su materie trattate nei verbali e/o in documenti da me già protocollati all'Ente Parco>>: per tali ragioni <<riguardo al merito degli elaborati, Le rimetto una nota allegata al

protocollo 4237 del 2/12/09 dell'Ente, da me indirizzata al Presidente e ad altri, nella quale potrà trovare riscontro alle Sue richieste>>

Con il protocollo dell'Ente Parco n. 4237 del 2.12.2009 è stata infatti registrata la nota che il 1 dicembre 2009 il Vicepresidente Arch. Enrico Pane aveva trasmesso al Presidente Avv. Fernando Petrivelli e per conoscenza – oltre che agli altri membri del Consiglio Direttivo – anche all'allora Vicepresidente della Regione Lazio On. Esterino Montino ed all'allora Assessore all'Ambiente On. Filiberto Zaratti.

In riscontro ad una comunicazione urgente del Presidente ai membri del Consiglio Direttivo del 27/11/2009, l'Arch. Enrico Pane ha fatto una serie di puntualizzazioni.

Al punto primo ha contestato come non rispondente al vero l'affermazione del Presidente, secondo la quale il data 2.11.2009 era stato consegnato il Piano di Assetto nella versione definitiva, perché nella successiva seduta di Consiglio del 12.11.2009 <<il Gruppo di Lavoro ha proposto alcune modifiche che sono state elencate a verbale>>, ed ha evidenziato che <<tali modifiche non sono di poco conto e comportano la variazione delle Norme tecniche e della tavola della zonizzazione>>.

Come punto secondo ha testualmente rilevato: <<il Piano a mio avviso presenta aspetti di incongruità sia con le direttive date dal CD a verbale sia con i Piani sovraordinati. Allego alla presente l'elenco di queste incongruità, già riferito al Gruppo di lavoro anche in forma documentale. Tali correzioni vanno fate a mio avviso prima della adozione, in quanto non tutte sono rinviabili alla fase successiva delle osservazioni>>.

Come punto terzo il Vicepresidente ha fatto sapere che l'originario Consiglio di 7 membri si è ridotto a dover <<adottare il Piano con il numero minimo per la validità della seduta di 4 consiglieri>> e ne lascia chiaramente intendere le ragioni, dovute da un lato alle dimissioni da ben 6 mesi di un consigliere non ancora sostituito e dall'altro lato al fatto che <<i due consiglieri “incompatibili con l'adozione” hanno dichiarato il loro status solo il 5/11 u.s., dopo aver partecipato a tutta la fase di indirizzo e di elaborazione del Piano>>.

Dal confronto con la delibera di adozione del piano di Assetto pubblicata sul sito, che riporta gli assenti alla seduta del Consiglio Direttivo del 9.12.2009, si deduce che in data 5 novembre 2009 a dichiarare di essere in conflitto di interessi (e di non poter quindi votare l'adozione del Piano di Assetto) sono stati i consiglieri Tullio Cardarelli (in rappresentanza della Comunità del Parco) e Filippo Gasparri (in rappresentanza delle associazioni agricole): da notizie raccolte ma non ufficialmente confermate, sembrano essere proprietari rispettivamente di un lotto di terreno variamente edificato di circa 10.000 mq. posto a sud del centro abitato di Sacrofano e di un appezzamento agricolo del tutto ineditato di circa 100 ettari a ridosso della Cassia Bis, che il Piano di Assetto destina a sottozona D/3 edificabile.

A tal ultimo riguardo si fa presente che il 5° comma dell'art. 18 delle “Norme Tecniche Attuative” consente di presentare all'Ente Parco di Veio <<un Piano di



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), ..., che, ..., evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative all'art. 28 comma 8.3 punto 1 (sottozona D3) delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Tale deroga può essere ammessa solo per le aziende agricole insediate su lotto minimo di 10 ettari>>.

Dalla nota del Vicepresidente del 1.12.2009 si evince che 9 giorni prima della adozione del Piano di Assetto erano stati rilevati <<aspetti di incongruità sia con le direttive date dal CD a verbale sia con i Piani sovraordinati>>, che altri non possono essere che i PTP ed il PTPR: dal confronto con il preambolo della delibera di adozione, in cui si riconosce la <<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>, si deduce che in quei 9 giorni è stata presa piena consapevolezza (non è dato di sapere se da parte dell'intero Gruppo di Lavoro) delle “incongruità” rilevate dal Vicepresidente ed è stato alla fine deciso con ancor più deliberata consapevolezza (non si sa se anche da parte dell'intero Gruppo di Lavoro) di non rispettare le prescrizioni di inedificabilità imposte da PTP e/o PTPR, nella più assoluta noncuranza della Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 che ha sancito la <<cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette>>.

È stato così deliberatamente violato l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio, sancito dall'art. 9 della Costituzione, per subordinarlo a logiche differenti.

Dopo l'avvenuta adozione del Piano di Assetto e la sua indebita pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente Parco di Veio, ai vari comunicati stampa di VAS che ne evidenziavano i molti e gravi vizi di legittimità ha voluto replicare il Presidente dell'Ente Parco di Veio, Avv. Fernando Petrivelli, che a gennaio del 2010 è arrivato a dichiarare che sono stati emanati <<sulla base di informazioni e interpretazioni distorte, errate e gravemente lesive dell'immagine dell'Ente Parco>>, per cui si è addirittura riservato <<ogni eventuale azione legale a tutela degli interessi pubblici>> nei confronti di chi, come a quel momento soltanto il sottoscritto, aveva portato delle “censure”, che l'avv. Petrivelli si è permesso di definire <<“opinioni” personali di qualcuno che si diletta (senza averne peraltro né le capacità, né i titoli) ad improvvisarsi esperto legale>>.

Alla critica portata dal sottoscritto riguardo alla indebita ed anticipata pubblicazione del Piano adottato sul sito ufficiale dell'Ente, l'Avv. Petrivelli ha sostenuto con assoluta certezza che la pubblicazione <<non ... può alimentare nessuna dinamica speculativa>>, perché non ha ancora nessuna valenza legalmente prescrittiva: gli ho fatto allora presente, sempre pubblicamente tramite i *mass media*, che si poteva ripetere quanto già successo in casi analoghi tanto di persone che nell'ignoranza della normativa vigente in materia acquistano aree agricole al prezzo pieno di quelle edificabili quanto di soggetti economici che “investono” proprio sulla potenzialità edificatoria di queste aree e che, conoscendo

perfettamente l'iter normativo che c'è ancora da fare, riescono a strappare un prezzo intermedio, comunque ben più basso, in considerazione proprio del rischio che corrono se alla fine le aree ritornassero ad essere agricole.

A dimostrazione di una certa serie di speculazioni fondiari innescate proprio dalla edificabilità consentita a diversi terreni anche in difformità dai PTP e dal PTPR e fatta conoscere tramite la indebita ed anticipata pubblicazione del Piano di Assetto sul sito dell'Ente, si porta come esempio più eclatante e significativo quella messa in atto su un'area di 1.350 mq. (più 600 mq. di parcheggio) con accesso dal civico n. 306 di via Cassia Antica, dove insistono anche dei capannoni fatiscenti: benché il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) la destini a "Paesaggio naturale di Continuità" dove l'art. 23 delle Norme non consente nuove costruzioni né ad uso rurale né ad uso residenziale, ma permetta solo il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% dei campeggi esistenti, è stata destinata dal Piano di Assetto a sottozona D/3 edificabile.

L'area è di proprietà della Sima Gestioni Immobiliari S.r.l. (sito www.simagest.com) che subito dopo la pubblicazione del Piano di Assetto l'ha messa in vendita a 9.800.000,000 € (pari a circa 5.000 €/mq.), mettendola su entrambi i lati dell'ingresso al civico n. 306 di Via Cassia Antica un enorme cartello che reclamizza tuttora la vendita dell'area antistante.

Il terreno che la Sima Gestioni Immobiliari ha messo in vendita è quello immediatamente a ridosso della futura stazione "Parco di Veio", prevista nel progetto preliminare del prolungamento della linea C della Metropolitana da piazzale Clodio a Grottarossa, destinata pur essa dal Piano di Assetto a sottozona D3: viene così a godere della enorme rendita di posizione di trovarsi da un lato a fianco della Metro C e dall'altro lato a fianco di 2 supermercati (CTS e Tuo Discount) e di uno svincolo di traffico per andare verso il nord e verso l'ovest della città (previsto anch'esso nel progetto preliminare del prolungamento della linea C).

Riguardo ai fenomeni innescati sempre e comunque dalla indebita pubblicazione del Piano di Assetto, va rilevato che – mentre da un lato si è così fatto in modo che la massa della gente non sapesse né del parere negativo della Comunità del Parco né della richiesta formale di annullamento della delibera di adozione fatta da VAS né di quelle analoghe fatte tramite Comunicati Stampa da Italia Nostra e da Legambiente Lazio né della mancata trasmissione del Piano alla Regione Lazio per il controllo di legittimità – dall'altro lato è risultato in tal modo "buono" (per non dire "ottimo") solo il Piano pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente Parco di Veio, che è stato fatto diventare ancor più "legittimato" dal sito web anonimo www.osservailpiano.it appositamente creato per predisporre addirittura le osservazioni (si presume dietro pagamento): pubblica anch'esso il Piano di Assetto, riprendendolo dal sito dell'Ente, e non dà nessuna informazione sulle censure portate alla legittimità del Piano, ma continua tuttora a far credere addirittura che sia ormai imminente la pubblicazione.

Ad ulteriore ed ancor più calzante dimostrazione delle iniziative indotte dalla pubblicazione del Piano di Assetto si porta la riesumazione del progetto di un "Parco Tematico del Cinema e della Televisione" che il Centro di Produzione Videa ha illustrato lo scorso 1 giugno.

Secondo un nota del Comune del 2004 il Centro di Produzione "Videa" è proprietario di circa 40 ettari a ridosso della sponda destra del Fosso della Torraccia, dei quali sono utilizzati solo i 7 su cui è stato realizzato lo stabilimento cinematografico dopo che il P.R.G. di Roma del 1965 aveva destinato il comprensorio a sottozona L/1 (attività industriali grandi e medie), comunque non interamente rispettata: vi sono state infatti realizzate costruzioni abusive per mq. 2.799.00, che hanno ottenuto le concessioni edilizie in sanatoria n. 207326 e n. 207328 del 14.12.1999.

Sempre secondo la nota del Comune, vi sono stati realizzati 60.000 mc. in tutto.

Dopo il vincolo automatico imposto dalla cosiddetta "legge Galasso" n. 431/1985 su entrambe le sponde del Fosso della Torraccia, il P.T.P. n. 15/7 (adottato nel 1987 e definitivamente approvato con la legge regionale n. 24/1998) ha destinato a zona di tutela integrale l'intero fondovalle del fosso vietando "la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari" e prescrivendo il preciso obbligo non solo "di destinare queste aree a Riserva Integrale e/o Orientata", ma di demolire i "manufatti di tipo industriale ed artigianale (capannoni ed altro)".

Anche in considerazione dei vincoli "Galasso" vigenti sull'area e delle prescrizioni del P.T.P. n. 15/7, la cosiddetta "Variante di Salvaguardia" adottata dal Consiglio Comunale a luglio del 1991 ha cambiato la destinazione urbanistica della sottozona L1, assegnando all'area la destinazione a zona agricola H, sottozona H/3, con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq su un lotto minimo di 5 ettari.

Avverso la "Variante di Salvaguardia" è stato presentato ricorso alla Sezione I del T.A.R. del Lazio, che con decisione n. 1946/94 del 22.6.1994, pubblicata il 12.12.1994, ha accolto l'istanza: ma il Comune di Roma ha a sua volta fatto ricorso al Sezione IV del Consiglio di Stato che con decisione n. 6401 dell'8.6.2004 ha accolto l'appello ed annullato la sentenza del TAR del Lazio, condannando la S.p.A. "Centro di Produzione Videa" e la S.r.l. "Cristaldi Film" a rifondere le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio. Il cosiddetto "Piano delle Certezze" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 92 del 28.5.1997 (poi approvato nel 2002) ha destinato l'area in questione alla nuova sottozona agricola H2, con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq su un lotto minimo di 10 ettari.

Alla fine del 1997 è stato istituito il parco regionale di Veio secondo una perimetrazione provvisoria dentro cui ricade il Centro di Produzione "Videa", che nel 2000 ha chiesto all'Ente Parco di Veio la conferma della destinazione L1 produttiva cinematografica per



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

consentire “di ampliare le proprie strutture ai fini di raggiungere le naturali dimensioni richieste dal particolare tipo di attività produttiva esercitata”.

A dicembre del 2003 la Giunta Regionale ha approvato uno schema di protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ente Parco di Veio e Regione Lazio proposto dall'allora Assessore all'Urbanistica Roberto Morassut per la realizzazione, nell'area in questione, di un “Parco tematico sulla storia del cinema e della televisione” con annesso centro didattico e centro multimediale.

Anche a seguito dei gravi vizi di legittimità rilevati più volte dal sottoscritto come membro allora del Consiglio Direttivo e Responsabile dell'associazione VAS, è stata accantonata la realizzazione del “Parco Tematico”.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato nel 2007 registra l'avvenuta compromissione dell'area che destina pertanto a “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, ma registra anche che ricade all'interno della fascia di rispetto del Fosso della Torraccia.

La “proposta” preliminare del Piano di Assetto del Parco di Veio consegnata il 30/1/2003 dalla S.r.l. “Cles” considerava la suddetta attività del tutto incompatibile con le finalità del Parco di Veio e ne proponeva la delocalizzazione in altro luogo al di fuori dell'area naturale protetta.

Non tenendo in alcun conto le prescrizioni di inedificabilità del P.T.P. n. 15/7 che era obbligato a rispettare (specie dopo che è stato sancito dalla stessa Corte Costituzionale), il Piano di Assetto del Parco di Veio, così come adottato il 9.12.2009, destina il comprensorio compromesso dall'edificazione abusiva a sottozona D3, dove è consentita l'edificabilità anche per permettere “lo sviluppo di strutture e servizi ... volte ... al miglioramento dell'offerta dei servizi”: per conferire all'area tale destinazione, appare evidente che non è stata tenuta in alcun conto la proposta consegnata nel 2003 dalla S.r.l. “Cles”, che come detto prevedeva la delocalizzazione dei manufatti.

Di conseguenza non si può dire per tal caso che sia stata fatta una corretta “revisione” o un “aggiornamento” rispettoso delle norme del Piano della “Cles” come stabilito dal Consiglio Direttivo.

Anche il caso suddetto dimostra il tipo di “revisione” e di “aggiornamento” a cui è stata sottoposta la proposta della S.r.l. “Cles” del 2003.

Grazie anche a questa destinazione (come sopra illustrato non consentita dalle norme), lo scorso 1 giugno il Centro di Produzione “Videa” ha presentato un progetto che riprende di fatto il “Parco Tematico” accantonato ormai 6 anni fa e prevede la costruzione di 6 nuovi edifici su ben 60 ettari.

Se da un lato è del tutto comprensibile una iniziativa del genere da parte di una società privata, che deve giustamente curare i propri interessi economici, dall'altro lato stupisce fortemente che il Consiglio del Municipio di Roma XX il 3 maggio scorso abbia approvato un Ordine del Giorno per “dare il via concretamente all'iter di realizzazione” di un progetto in



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

violazione di vincoli di inedificabilità assoluta che soprattutto ogni amministrazione pubblica è tenuta a conoscere, dal momento che la legge non ammette ignoranza da parte di nessuno.

Colpisce ancor di più che si sia dichiarato che non si vogliono “deroghe” sul falso presupposto che si tratti di una iniziativa addirittura a favore del territorio, quando in realtà – se si realizzasse un progetto simile – saremmo di fronte non solo ad una “deroga”, ma ad una vera e propria violazione dell’art. 9 della Costituzione in base al quale a dover tutelare il paesaggio (specie se vincolato) è lo Stato e con esso quindi anche la Regione, il Comune, il Municipio e l’Ente Parco di Veio, che sono tenuti tutti al rispetto del dettato costituzionale e non alla “deregulation” più devastante.

Come ulteriore vizio di legittimità va rilevata anche la mancata acquisizione del preventivo ed obbligatorio parere della Comunità del Parco, che in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo, chiedendo espressamente <<*al Consiglio dell’Ente Parco di procedere con l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 32 del 09.12.2009, per consentire di riesaminare in maniera condivisa e approfondita il Piano*>>.

Del suddetto parere della Comunità del Parco il Direttore Arch. Salvatore Codisposti ha negato al sottoscritto il rilascio di copie con la motivazione che andava “legittimato” con l’approvazione definitiva del verbale della seduta della Comunità del Parco del 29.1.2010, che sembra essere poi avvenuta soltanto ad aprile 2010.

Con un comunicato stampa del 16.2.2010 l’associazione Legambiente Lazio ha chiesto di rivedere rapidamente il Piano di Assetto, facendo sapere che <<*la revisione delle cose che non vanno deve essere fatta rapidamente, per evitare di compromettere le aree già tutelate dai Piani paesistici, evitando anche anni e anni di contenzioso. Crediamo che il Consiglio direttivo dell’Ente debba agire subito, riaprendo la procedura per realizzare un piano largamente partecipato e condiviso*>>.

Tramite sempre comunicato stampa anche l’associazione Italia Nostra ha chiesto l’annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio.

L’associazione LAC, per conto suo, con una nota del 17.3.2010 ha fatto riferimento espresso alla richiesta di VAS di annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio ed ha lamentato come <<*a distanza ormai di un mese e mezzo non sia stato preso nessun provvedimento al riguardo, che - se può risultare comprensibile (ma non certo giustificabile) da parte di un Consiglio Direttivo che non ha il coraggio di riconoscere i propri sbagli e non si cura minimamente dello scontro istituzionale in atto tra organi dello stesso Ente - non è invece assolutamente accettabile da parte della Giunta Regionale perché può configurare gli estremi della omissione di atti dovuti d’ufficio anche da parte sua*>>.

Risulta che il Direttore dell’Ente Parco di Veio, arch. Salvatore Codisposti, abbia trasmesso all’Assessorato all’Ambiente soltanto la delibera di adozione n. 32 del 9.12.2009 e non anche gli elaborati del Piano di Assetto, che parimenti non risultano

trasmessi all'Assessorato all'Urbanistica, come di competenza, quanto meno fino a tutto il 29 marzo scorso.

Alla nota VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 ha dato seguito infatti la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale che con nota prot. n. 52326 del 29.3.2010 (trasmessa all'Ente Parco di Veio ed alla Direzione Regionale Ambiente) ha fatto sapere che *<<il richiamato provvedimento dell'Ente Parco non è stato ancora formalizzato alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto, non è possibile allo stato degli atti formulare in proposito alcuna osservazione>>*, precisando alla fine che *<<si ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dei profili di presunta illegittimità evidenziati dall'Associazione VAS, al fine di consentire ogni valutazione di competenza, in vista dell'adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela>>*.

Anche a tale espresso richiamo non è stato ritenuto tutt'oggi di dare seguito da parte dell'Ente.

Nel numero di febbraio del mensile "Nero su Bianco" è stato pubblicato un articolo che parla di una riunione tenuta il 1 marzo dal Consiglio Direttivo, che avrebbe preso in considerazione la richiesta della Comunità del Parco senza però prendere al riguardo nessuna decisione o deliberazione.

In data 22 aprile 2010 anche il Comitato Promotore del Parco di Veio ed il Comitato Cittadino XX Municipio hanno chiesto formalmente all'Ente Parco che *<<il Piano d'assetto sia subito revocato>>* chiamando contestualmente l'attuale Presidente della Regione Lazio, On. Renata Polverini, *<<ad esercitare il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 18 della legge regionale 29/97 e, ove ne ricorrano gli estremi, a dichiarare l'illegittimità della delibera di adozione del Piano d'assetto>>*.

Alle ore 18,25 dello scorso 6 maggio 2010 il Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha trasmesso per posta elettronica un messaggio indirizzato al Direttore Arch. Salvatore Codispoti e per conoscenza al Presidente Avv. Fernando Petrivelli ed ai consiglieri Luigi Agliocchi e Dionisio Moretti, nonché alle associazioni ambientaliste Legambiente, WWF, Italia Nostra, VAS, LAC ed al Comitato Promotore del Parco di Veio ed Comitato Cittadini XX Municipio.

Il messaggio testualmente recita: *<<Egr. Direttore, in riferimento alla richiesta, avanzata dal Consigliere Moretti e dal sottoscritto nella odierna seduta del Consiglio Direttivo, che il Consiglio e la Direzione effettuino un incontro con le ass. ambientaliste, i comitati e le associazioni che hanno richiesto la revoca della delibera di adozione del Piano di assetto, richiedo cortesemente che gli uffici provvedano nel più breve tempo possibile a fissare il luogo la data e ad invitare le suddette Associazioni. Grazie e cordiali saluti. Enrico Pane. Consigliere vicepresidente>>*.

Al riguardo si fa anzitutto presente che il messaggio non è stato trasmesso anche agli altri 2 consiglieri Tullio Cardarelli e Filippo Gasparri, presumibilmente perché fin dai primi di novembre del 2009 avevano dichiarato il loro personale conflitto di interessi, essendo proprietari di beni immobili nel parco di Veio e dovendo, per tale ragione, astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione di adozione, come poi è avvenuto.

Si mette in evidenza in secondo luogo che a distanza ormai di un mese e mezzo circa non c'è stata da parte dell'Ente Parco di Veio nessuna convocazione per un incontro con le associazioni ambientaliste che hanno richiesto la revoca della delibera di adozione del Piano di Assetto.

A dimostrazione ormai della chiara volontà dell'Ente ed in particolare del Presidente e del Direttore del Parco di Veio di evitare qualunque audizione con i soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi, oltre ai principali "stake-olders", in totale rinnegamento di quanto pubblicamente annunciato fin dalla fine del 2008, viene anche il rifiuto opposto al sottoscritto, quando lo scorso mese di febbraio ha chiesto al Dott. Marano di incontrarsi personalmente con il Presidente ed il Direttore.

A tal riguardo si evidenzia che il sottoscritto ha personalmente conosciuto l'Arch. Salvatore Codispoti nel 2000 come Presidente dell'Unione Borgate ed ha di nuovo parlato con lui in occasione della 2° Conferenza del sistema delle aree naturali protette del Lazio: il Direttore dell'Ente Parco di Veio, dopo essersi qualificato come ancora Presidente dell'Unione Borgate, mi ha invitato ad incontrarmi con lui, ma ha poi evitato di fissare la data di tale incontro e mi ha negato addirittura il diritto di accesso ai documenti relativi alla redazione del Piano di Assetto, che chiedevo di consultare direttamente nella sede di via Cavallotti, con la motivazione che doveva esaminare prima la mia richiesta di accesso, che a quel punto mi sono rifiutato di presentare.

Ad ulteriore dimostrazione viene il mancato rispetto del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con cui è stata di fatto impedita la partecipazione a monte del procedimento non solo dei cittadini e delle associazioni, ma anche della stessa Comunità del Parco.

Per ribattere alla censura di non avere sottoposto il Piano di Assetto alla procedura di VAS, in più di una intervista il Presidente ha dichiarato che <<l'Ente Parco ha seguito pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione>>.

In una intervista rilasciata in particolare al settimanale "Zona Cassia" del 12 febbraio 2010 (oltre che alle dichiarazioni riportate dalle Agenzie di Stampa "Il Velino", "Omniroma" e "Dire") l'Avv. Fernando Petrivelli ha dichiarato che la delibera di adozione sarebbe "legittima" per <<**aver rispettato sia la ratio che la lettera del D.Lgs. n. 152/2006**>> di cui si è permesso di citare l'art. 5, 1° comma, lettera d), il quale testualmente recita: <<**salvi i casi**



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

in cui le norme di settore vigenti dispongono altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati>>.

Si mette in grande risalto che nell'attuale testo vigente la lettera d) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 riguarda la definizione di "patrimonio culturale": per poter giustificare il procedimento seguito, l'avv. Fernando Petrivelli si è avvalso del testo dell'originario decreto legislativo n. 152/2006 che effettivamente recitava come da lui riportato, **ma che non è più in vigore perché è stato sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008.**

A dimostrare l'esatto contrario del procedimento che è stato seguito dall'Ente Parco di Veio e che è stato ed è tuttora strenuamente difeso dal suo Presidente vengono i seguenti riferimenti normativi.

5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006: <<La proposta di piano (e non quindi il Piano di Assetto adottato, ndr.)... è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio (ndr.).

1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente (cioè l'Ente Parco di Veio, ndr.) cura la pubblicazione ... nel Bollettino Ufficiale della regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica>>.

2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>.

3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano ... e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi>>.

4° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani ..., sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto>>.

Per evitare duplicazioni nel rispetto anche della legge regionale n. 29/1997, contestualmente alla pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto (per 60 giorni) l'Ente Parco di Veio avrebbe potuto chiedere alla Comunità del Parco di esprimere il "parere" di sua competenza sulla "proposta" di Piano consentendo così al Consiglio Direttivo di "coordinare" le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini interessati nell'ambito del procedimento di VAS con le controdeduzioni alle osservazioni fatte dalla



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Comunità del Parco con il parere espresso ai sensi della lettera b) del 3° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997.

Non è stato fatto niente di tutto questo.

Ribadisco oggi quanto ho replicato allora al Presidente dell'Ente Parco di Veio, vale a dire che la "ipotesi di lavoro" elaborata dalla Regione Lazio e data come "istruzione" anche all'Ente prevedeva sì l'adozione del Piano di Assetto, ma assieme al Rapporto Ambientale" e ad una sua sintesi non tecnica, che non figurano affatto invece nella delibera di adozione, dove si parla peraltro solo del "Rapporto Preliminare Ambientale", **comunque nemmeno adottato contestualmente al Piano di Assetto**, per cui non si può dire che l'Ente Parco abbia seguito <<pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione>>.

A tal riguardo si mette in evidenza che il 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce in modo inequivoco che <<Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>.

Il successivo 4° comma dispone che <<nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano ... proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano ... stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma>>.

Riguardo alla VAS, si ribadisce anche che nel dispositivo della delibera n. 32/2009 si subordina da un lato l'invio alla Regione Lazio del Piano di Assetto <<alla conclusione dell'iter preliminare di consultazione nell'ambito della VAS già avviata ed all'allegazione ad esso del rapporto Ambientale e di una sua sintesi non tecnica>>, che riguarda proprio il procedimento disciplinato dall'art. 14, che obbliga però alla pubblicazione della "proposta" del Piano e non del Piano già adottato, mentre dall'altro lato viene subito dopo disposto che la pubblicazione debba avvenire <<successivamente alla conclusione dell'iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>, quando con la delibera n. 32/2009 non é stato adottato nemmeno il Rapporto Preliminare Ambientale: per di più sul sito web ufficiale dell'Ente si cita solo il procedimento di pubblicazione per 40 giorni e non anche quello di pubblicazione per 60 giorni ai fini della VAS.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 12 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 prescrive una verifica di assoggettabilità a VAS per una serie di tipi non meglio precisati di piani e programmi, che ai sensi del 4° comma si deve concludere con un "provvedimento di verifica" con cui l'Autorità Competente - al termine della consultazioni preliminari effettuate ai sensi



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

del 1° comma del successivo art. 13 (cosiddetta “fase di *scoping*”) - assoggetta o esclude il piano o il programma dalla VAS.

Dalla delibera di adozione pubblicata sul sito dell’Ente Parco di Veio risulta che in data 6 agosto 2009 l’Ente Parco di Veio (quale Autorità Procedente/ Proponente) ha presentato alla Autorità Competente per legge, vale a dire all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, l’istanza di sottoposizione del Piano di Assetto a Valutazione Ambientale Strategica unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale, redatto secondo i criteri stabiliti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006.

Ne deriva che sono da considerare ormai abbondantemente scaduti i 90 giorni di tempo entro cui la verifica di assoggettabilità doveva concludersi con un apposito provvedimento finale di verifica (documento finale di *scoping*), che in base alle “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” allegate alla deliberazione della Giunta n. 169 del 5 marzo 2010 <<dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)>>: non risulta però che il provvedimento finale di *scoping* sia stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente Parco di Veio né dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio né dell’Ente Parco di Veio), come prescritto dalle suddette disposizioni operative.

Non risulta pubblicato nemmeno dopo che il sottoscritto con nota VAS prot. n. 25 del 31 maggio 2010 ha sollecitato la pubblicazione su entrambi i siti web del documento conclusivo di *scoping*, di cui ha fatto comunque richiesta di copia: anche a tale istanza non è stato dato a tutt’oggi alcun seguito.

Dal dispositivo della delibera del 9.12.2009 risulta invece la dichiarata intenzione di arrivare <<successivamente alla conclusione dell’iter per la adozione del Rapporto Ambientale>>, dopo cioè la avvenuta adozione del Piano di Assetto, in totale difformità non solo da quanto prescrivono chiaramente i 5 commi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006, sopra riportati, ma anche e soprattutto dalle stesse indicazioni fornite dalla Regione Lazio, sia prima a livello informale che poi a livello di Circolari e “disposizioni operative”.

Con nota infatti dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 sono state impartite a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio una serie di “precisazioni” riguardo alla “attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali”: ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota prot. n. 3 del 5.2.2010 di VAS che ne richiedeva il rispetto, la Circolare ribadisce una “pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall'art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell'Ente di Gestione, a seguito dell'adozione del Piano".

Indipendentemente dalla disposizione illecita di pubblicare il Piano di Assetto già adottato, invece di una sua "proposta", la Circolare lascia però chiaramente intendere che la "adozione" va comunque fatta contestualmente al Rapporto Ambientale che ne deve accompagnare la redazione, nel pieno rispetto del 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, ribadito anche nelle "disposizioni operative" allegate alla delibera di Giunta n. 169 del 5.3.2010 al paragrafo 2.4.3. ("Redazione del Rapporto Ambientale").

Il paragrafo 4 delle suddette "disposizioni operative", che è relativo alla "Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani/Programmi", alla lettera b) dispone la <<pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalle normative di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito della adozione del Piano/Programma>>.

Ne deriva, comunque sia, che il Rapporto Ambientale non può essere redatto nella maniera più assoluta successivamente alla adozione del Piano di Assetto, di cui sono state operate ormai scelte definitive di cui spettava invece proprio al Rapporto Ambientale valutare *a priori* la portata e l'impatto sul territorio: una valutazione fatta invece *a posteriori* con una operazione del genere costituirebbe una "veste" di comodo che si vuol dare al Piano di Assetto per confermarne le scelte adottate in modo del tutto viziato, che lascerebbe il forte sospetto di voler "legittimare" le cubature concesse in totale difformità dai PTP e dal PTPR.

Sarebbe ancor più viziata di legittimità una eventuale approvazione di un Rapporto Ambientale redatto dopo l'adozione del Piano di Assetto, che avvenisse eventualmente anche con il voto dei consiglieri Luigi Cardarelli e Filippo Gasparri, che hanno dichiarato il loro conflitto di interessi e che di conseguenza non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del medesimo Piano: se infatti ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>> ed i suddetti consiglieri non hanno partecipato alla votazione sulla delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, a maggior ragione non possono e non debbono partecipare alla votazione riguardante il Rapporto Ambientale.

La presente vale come invito e diffida a procedere alla approvazione sotto qualunque forma del Rapporto Ambientale da parte dell'Ente Parco, che non ne può più avere ormai il titolo, avendo già adottato un Piano di Assetto che ne condizionerebbe fortemente la redazione: l'unica strada per uscire dall'empasse è ormai quella di affidare la redazione del Rapporto Ambientale ad un soggetto "terzo", non condizionato comunque dalle scelte finali del Piano di Assetto già adottate.

21

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005

C/c postale n. 87728002

C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

In considerazione di tutto quanto sopra esposto si torna a sollecitare la verifica della fondatezza di tutti i vizi di legittimità rilevati da più parti e di voler provvedere - in caso di oggettivo accertamento delle violazioni – al più sollecito annullamento della delibera n. 32 del 9.12.2009 con cui il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio ha adottato il Piano di Assetto, nonché degli elaborati successivamente modificati dal Direttore Arch. Salvatore Codispoti.

Si fa presente che in base allo Statuto della Regione Lazio (4° comma dell’art. 55) ogni Consiglio Direttivo resta in carica fino a 90 giorni dopo la prima seduta del nuovo Consiglio Regionale che è avvenuta lo scorso 13 maggio: ne deriva che il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio resta in carica quanto meno fino al prossimo 12 agosto e che quindi se soltanto lo volesse, ha ancora quasi 2 mesi circa di tempo per rimettere a posto tutte le cose che non vanno.

Si tratta in sostanza di:

- revocare anzitutto la delibera di adozione n. 32/2009 e gli atti successivi ad essa connessi;
- rendere subito dopo tutte le sottozone edificabili (D3 e D5) totalmente conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;
- sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale, che va fatto redigere contestualmente nel frattempo da un soggetto terzo;
- far diventare le scelte finali che ne scaturiranno come “proposta” di Piano di Assetto che il Codice dell’Ambiente obbliga a pubblicare per 60 giorni, assieme al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell’ambito della procedura di VAS;
- richiedere contestualmente alla pubblicazione, per evitare duplicazioni scollegate delle procedure, il parere della Comunità del Parco sulla “proposta” di Piano avendo così la possibilità di recepire le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni;
- controdurre (per di più con l’Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione la “proposta” di Piano in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;
- adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;
- pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Il Consiglio Direttivo, quand'anche riuscisse entro il lasso di tempo che gli rimane di restare in carica ad arrivare quanto meno alla pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto, chiuderebbe il suo mandato ripristinando una legalità delle procedure che risulta essere stata fino ad oggi quasi del tutto negata e lascerebbe in eredità un lavoro più che corretto che spetterà di portare alla sua naturale conclusione al futuro Consiglio Direttivo: si avrà in tal modo un Piano di Assetto partecipato e soprattutto molto più largamente condiviso, come peraltro espressamente auspicato anche dalla Comunità del Parco con il suo parere

Si resta in attesa di un riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 21 giugno 2010